

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 31/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 27 luglio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Ivan De Musso, Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. GILBERTO FRATINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2010 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 35 COMMA 1 E 38 COMMA 2 E 3 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 57 del 18.12.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso, per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal signor Gilberto Fratini.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL’A.S. NAPOLI CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 E DELL’AMMENDA DI €1.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - PER L’IRREGOLARE IMPIEGO DI ALCUNI CALCIATORI DA PARTE DELLA RECLAMANTE IN OCCASIONE DELLA DISPUTA DI QUATTRO GARE VALEVOLI PER IL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A - (NOTA N. 7049/1294PF09-10/SP/AM/MA DEL 21.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 18.6.2010)

3) RICORSO DEL CALCIATORE DAVIDE GUARDASCIONE (TESSERATO PER LA SOC. AS NAPOLI C/5) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 7049/1294PF09-10/SP/AM/MA DEL 21.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 18.6.2010)

4) RICORSO DEL CALCIATORE VONA ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART.1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 6 C.G.S. - NOTA N. 7049/1294PF09-10/SP/AM/MA DEL 21.4.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 18.6.2010)

La C.G.F. riuniti i ricorsi come sopra proposti dall'A.S. Napoli Calcio a 5 di Castellammare di Stabia (Napoli), dal calciatore Davide Guardascione e dal calciatore Antonio Vona li dichiara inammissibili. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli, – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

5) RICORSO DEL BISCEGLIE CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. VENTURA FRANCESCO SEGUITO GARA ACQUAESAPONE MARINA CSA/BISCEGLIE CALCIO A CINQUE DEL 16.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 738 del 18.5.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Risceglie Calcio a Cinque di Risceglie (Barletta-Andria) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 27 luglio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete